

## RAPPORTO GIURIDICO

Relazione tra due o più soggetti - o parti - regolata dal diritto, dei quali il primo, attivo, è titolare di una posizione di vantaggio (diritto soggettivo, diritto potestativo, interesse legittimo) ed il secondo è titolare di una situazione passiva (obbligo, dovere, onere, soggezione).

- Diritto soggettivo: potere riconosciuto dall'ordinamento al soggetto di soddisfare in modo diretto ed immediato un proprio interesse; all'interno di tale categoria possiamo distinguere:
  - diritti soggettivi *assoluti/relativi*
  - diritti soggettivi *disponibili/indisponibili*
  - diritti soggettivi *patrimoniali/non patrimoniali*
  - diritti soggettivi *pubblici/privati*
  - diritti soggettivi *reali/di obbligazione*.
- Tutela dei diritti soggettivi: immediata e diretta, Giudice ordinario, sentenza di condanna.
- Diritto potestativo: potere riconosciuto al soggetto di creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico nei confronti di un altro soggetto indipendentemente dalla sua volontà (ex diritto di recesso, dimissioni, accettazione eredità, ecc.).
- 
- Interesse legittimo: situazione nella quale l'interesse del soggetto è collegato a quello della collettività.
- Tutela degli interessi legittimi: concessa solo a coloro che si trovano in una posizione c.d. "legittimante"; pretesa di legittimità dell'atto amministrativo; Giudice amministrativo sentenza di annullamento.
- Interessi collettivi: fanno capo ad un "ente" esponenziale di un gruppo non occasionale che può pertanto agire in giudizio. Ex: Associazione consumatori, Ordine professionale, Italia nostra.
- Interessi diffusi: fanno capo ad una organizzazione non individuabile autonomamente. Ex: Gruppi spontanei contro l'abusivismo, la guerra, ecc.

- *Dovere*: principio generale secondo il quale si deve tenere un comportamento previsto dalla legge; può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi soggetto:
  - Dovere di difesa della patria (art. 52.1)
  - Dovere di pagare le tasse (art. 53.1).
- *Obbligo*: positivo o negativo, correlato ad un diritto relativo, può essere fatto valere nei confronti di uno o più soggetti.
- *Onere*: comportamento che un soggetto deve tenere nel proprio interesse; in mancanza non si produce un effetto giuridico a lui favorevole.
- *Soggezione*: quando il soggetto, pur non gravato da un obbligo o dal dovere di tenere un certo comportamento, deve subire gli effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui. Ex.: minorene nei confronti del genitore.